DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2001

relativa all'aiuto di Stato al quale i Paesi Bassi intendono dare esecuzione sotto forma di aiuto allo sviluppo a favore della Cina per la costruzione di una draga ad aspirazione di alta tecnologia

[notificata con il numero C(2001) 333]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/522/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

visto il regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativo agli aiuti alla costruzione navale [1],

visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità d'applicazione dell'articolo 93 del trattato CE [2], in particolare l'articolo 7,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detto articolo [3],

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

(1) Con lettera del 17 agosto 1999 i Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione un progetto di aiuto allo sviluppo a favore della Cina per l'acquisto di una draga ad aspirazione di 12 000 m^3. I Paesi Bassi hanno comunicato informazioni complementari alla Commissione in data 6 ottobre e 16 dicembre 1999.

(2) Con lettera del 20 marzo 2000 la Commissione ha informato i Paesi Bassi della decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE riguardo all'aiuto in oggetto. Le autorità olandesi hanno fatto pervenire alla Commissione le proprie osservazioni con lettere della loro Rappresentanza permanente del 26 maggio e del 23 ottobre 2000.

(3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [3]. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto di cui trattasi.

(4) La Commissione non ha ricevuto osservazioni in merito da parte degli interessati.

II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

(5) Il progetto, che prevede un aiuto allo sviluppo nel quadro di un regime generale di aiuti ai paesi in via di sviluppo, riguarda la fornitura di una draga ad aspirazione di 12 000 m^3, per un valore di 160 milioni di NLG (72,6 milioni di EUR), all'impresa cinese China Harbour Engineering Company (CHEC). L'aiuto verrebbe concesso sotto forma di un prestito agevolato del 100 % della durata di 14 anni, a un tasso di interesse del 4,17 % e con un periodo di preammortamento di tre anni, il che rappresenta un equivalente sovvenzione del 31,25 %. La nave sarà costruita dal cantiere navale IHC Holland a Kinderdijk. Secondo le autorità olandesi, l'impresa CHEC non potrebbe acquistare la draga senza questo aiuto.

(6) In occasione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE la Commissione ha espresso dubbi sulla piena conformità del progetto alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1540/98, relative alla compatibilità degli aiuti connessi alla costruzione navale e accordati come aiuti allo sviluppo.

(7) L'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1540/98 ha introdotto nuove norme sugli aiuti alla costruzione navale, quando gli aiuti sono accordati come aiuti allo sviluppo ad un paese in via di sviluppo. Detto articolo stabilisce che questi aiuti possono essere considerati compatibili con il mercato comune purché soddisfino le condizioni previste a tale scopo dal gruppo di lavoro 6 dell'OCSE nell'accordo sull'interpretazione degli articoli 6, 7 e 8 dell'intesa OCSE sui crediti all'esportazione di navi. La Commissione deve verificare la specifica finalità di «sviluppo» contenuta nell'aiuto prospettato, e assicurarsi che esso rientri nel campo d'applicazione dell'intesa OCSE sui crediti all'esportazione di navi e che diversi cantieri possano concorrere per aggiudicarsi l'assistenza allo sviluppo offerta.

(8) In base ai dati a sua disposizione la Commissione ha constatato che il progetto soddisfaceva i criteri OCSE.

(9) Rimaneva tuttavia aperto il dubbio sul fatto che tale aiuto fosse aperto alle offerte di altri cantieri.

[1] GU L 202 del 18.7.1998, pag. 1.
[2] GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.
[3] GU C 148 del 27.5.2000, pag. 14.

(10) La Commissione nutriva inoltre dubbi sullo specifico aspetto di «sviluppo» del progetto, data l'esistenza di imprese cinesi che svolgono attività di dragaggio anche al di fuori della Cina. Benché fosse praticamente sicuro che la draga in oggetto sarebbe stata utilizzata in un primo tempo nell'importante area di Shanghai, non era certo, a quello stadio, che essa non venisse utilizzata anche al di fuori della Cina una volta ultimati i lavori a Shanghai. Data la stazza della nuova nave, inoltre, era anche possibile che l'impresa CHEC disimpegnasse unità più piccole della sua flotta per utilizzarle in aree all'estero.

III. **COMMENTI DELLE AUTORITÀ OLANDESI**

(11) Le autorità olandesi hanno fornito informazioni supplementari con lettere del 30 maggio, del 3 luglio e del 3 ottobre 2000. In quest'ultima lettera vengono confermate le informazioni presentate durante riunioni bilaterali con i servizi della Commissione tenutesi il 25 luglio e il 4 e 15 settembre 2000.

(12) Nei loro commenti le autorità olandesi ricordano che le norme olandesi in materia di aiuti allo sviluppo sono state pubblicate, e che le informazioni sui diversi strumenti sono estremamente esaustive. Le informazioni sono pubblicate sulla Gazzetta ufficiale olandese (Nederlandse Staatscourant) e sono al tempo stesso diffuse in opuscoli redatti in olandese e in inglese e distribuiti nei Paesi Bassi e all'estero. Sono inoltre disponibili sul sito Internet del ministero degli Affari economici. Vengono infine tenute regolarmente riunioni di informazione sui paesi in via di sviluppo.

(13) Le autorità olandesi hanno altresì indicato che il sistema di aiuti allo sviluppo è accessibile per tutte le imprese olandesi, ma che è il paese in via di sviluppo ad essere responsabile dell'esame delle offerte e dell'aggiudicazione. Esse sottolineano che i contatti fra i cantieri olandesi e i loro clienti esteri sono generalmente stabiliti senza l'intervento del governo. Quando vengono avviate trattative con un cliente di un paese in via di sviluppo viene presentato un dossier di aiuti allo sviluppo, e in linea generale le autorità ritengono che il governo olandese non debba interferire nelle trattative commerciali.

(14) Per venire incontro al punto di vista della Commissione quanto alla certezza che l'aiuto non sia sviato dallo scopo originario, le autorità olandesi hanno nel frattempo modificato alcuni punti della loro procedura interna per garantire una trasparenza quanto più possibile completa riguardo ai progetti nel settore della costruzione navale, mantenendo al tempo stesso la loro posizione non interventista nella scelta dei progetti e nel processo decisionale. In futuro esse adotteranno misure per informare i diversi cantieri delle possibilità di aiuti allo sviluppo per progetti specifici. In virtù di questa nuova procedura (che non può essere applicata retroattivamente nel caso in oggetto), un cantiere interessato in merito a eventuali aiuti allo sviluppo per un determinato contratto dovrà metterne al corrente le autorità almeno un mese prima della presentazione della domanda formale. Entro 48 ore da questa «notifica preventiva», le autorità olandesi trasmetteranno via fax un sommario delle principali caratteristiche della nave, insieme al prezzo e all'indirizzo dell'acquirente nel paese in via di sviluppo, a tutti i cantieri in grado di costruire questo tipo di nave. Dopo il ricevimento della domanda formale d'aiuto, il ministero degli Affari esteri invierà una conferma della richiesta al paese di destinazione. Questa lettera dovrà esplicitamente indicare che l'aiuto è accessibile a tutti i cantieri olandesi, e dovrà essere accompagnata da un opuscolo informativo in inglese che spieghi la procedura vigente nei Paesi Bassi in materia di aiuti allo sviluppo. Le autorità olandesi si sono infine impegnate a non prendere alcuna decisione relativa alla concessione dell'aiuto prima di due mesi dalla presentazione della domanda formale.

(15) Nel caso in oggetto, dato il tempo trascorso dalla presentazione della domanda da parte del cantiere navale IHC, le autorità olandesi ritengono che non sia possibile applicare la nuova procedura. Esse adducono inoltre una serie di elementi per sostenere il dossier. I risultati del cantiere sono da diversi anni positivi, e i profitti realizzati sono costanti se non addirittura in aumento. L'operazione con l'impresa CHEC è stata avviata in base a una gara internazionale con procedura ristretta per la quale si erano candidati cantieri tedeschi e giapponesi, ma vinta da IHC in virtù di una collaborazione di molti anni. Le autorità cinesi erano inoltre informate della possibilità di rivolgersi ad altri cantieri olandesi per ottenere l'aiuto allo sviluppo. La VNSI (Vereniging Nederlandse Scheepsbouw Industrie, «Associazione della cantieristica navale olandese») ha confermato del resto per iscritto che in quel momento IHC era il solo cantiere in grado di costruire una draga di quel tipo.

(16) Per quanto riguarda la finalità di sviluppo dell'aiuto, le autorità olandesi hanno indicato di aver contattato le autorità cinesi per chiarire l'aspetto relativo all'utilizzo della draga. Le autorità cinesi si sono impegnate per iscritto a mantenere la draga per almeno cinque anni nelle sole acque cinesi, e hanno assicurato l'utilizzo in queste stesse acque anche delle unità esistenti che potrebbero venire sostituite dalla nuova nave.

IV. **VALUTAZIONE DELL'AIUTO**

(17) Come indicato nella decisione di avvio del procedimento, l'aiuto relativo al contratto in oggetto deve essere valutato alla luce delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1540/98, che stabilisce nuove norme in materia di aiuti allo sviluppo per il settore della costruzione navale.

(18) Detto articolo precisa che tali aiuti possono essere considerati compatibili con il mercato comune purché soddisfino le condizioni previste a tale scopo dal gruppo di lavoro 6 dell'OCSE nell'accordo sull'interpretazione degli articoli 6, 7 e 8 dell'intesa OCSE sui crediti all'esportazione di navi. La Commissione deve verificare la specifica finalità di «sviluppo» contenuta nell'aiuto prospettato, e assicurarsi che esso rientri nel campo d'applicazione dell'intesa OCSE sui crediti all'esportazione di navi e che diversi cantieri possano concorrere per aggiudicarsi l'assistenza allo sviluppo offerta.

(19) I criteri OCSE ai quali gli Stati membri devono uniformarsi sono stati definiti dalla Commissione nella lettera SG(89) D/311 del 3 gennaio 1989, modificata dalla lettera SG(97) D 4345 del 10 giugno 1997. Si tratta dei seguenti criteri:

i) non possono essere concessi aiuti per la costruzione di navi che batteranno bandiere di comodo;

ii) nel caso in cui l'aiuto non possa essere classificato come aiuto pubblico allo sviluppo nel quadro dell'OCSE, il donatore deve confermare che l'aiuto fa parte di un accordo intergovernativo;

iii) il donatore deve fornire le opportune garanzie che l'effettivo proprietario risiede nel paese beneficiario, e che la società beneficiaria non è un'affiliata non operativa di una società straniera;

iv) il beneficiario deve impegnarsi a non alienare la nave senza il preventivo nullaosta del governo;

v) l'aiuto prospettato deve contenere un elemento di liberalità pari ad almeno il 25 % in conformità con il metodo di calcolo dell'OCSE.

(20) La Commissione ritiene che il progetto di sviluppo soddisfi i criteri OCSE nella misura in cui:

i) la nave batterà bandiera cinese, che non è una bandiera di comodo;

ii) la Cina figura nell'elenco dei paesi ammissibili agli aiuti allo sviluppo allegato alla sopra citata lettera della Commissione;

iii) il proprietario della nave in questione è un ente pubblico dipendente dal ministero delle Finanze cinese;

iv) le autorità cinesi si sono impegnate a non vendere la nave per almeno cinque anni;

v) l'intensità dell'aiuto raggiunge il 25 %.

(21) Tenuto conto delle informazioni e degli impegni scritti forniti dalle autorità cinesi, la finalità di sviluppo dell'aiuto deve essere pertanto considerata effettiva.

(22) Per quanto riguarda la questione se diversi cantieri abbiano potuto concorrere per aggiudicarsi l'assistenza allo sviluppo offerta, la Commissione ricorda che si tratta di una nuova disposizione introdotta nel regolamento (CE) n. 1540/98, e segnala altresì che tale disposizione non specifica su quali basi la Commissione debba verificare se questo criterio è soddisfatto. Si tratta quindi di un criterio che può essere soggetto a diverse interpretazioni. La Commissione ritiene che esso debba essere applicato in modo rigoroso, e che pertanto l'offerta di assistenza avrebbe dovuto essere aperta anche ad altri cantieri. Nel presente caso, che è uno dei primi ad essere stato notificato dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1540/98, risulta che non è stata adottata alcuna specifica misura di pubblicità, e questo nonostante il fatto che lo strumento generale che disciplina gli aiuti allo sviluppo dei Paesi Bassi a favore della Cina sia conosciuto. È chiaro che è stata utilizzata la procedura seguita da sempre, e che le autorità olandesi non si sono rese sufficientemente conto della portata dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento. Questo è confermato dalla ferma volontà delle autorità olandesi di rivedere la loro procedura per i casi futuri.

(23) Va inoltre considerato che IHC è l'unico cantiere olandese in grado di costruire questo tipo di nave, che il contratto è stato ottenuto a fronte di offerte di altri rinomati cantieri navali al di fuori dei Paesi Bassi, e che IHC non registra difficoltà finanziarie.

V. **CONCLUSIONE**

(24) Alla luce di quanto sopra esposto, e date le misure che il governo olandese ha adottato per casi di questo tipo in futuro, i dubbi espressi dalla Commissione in occasione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE sono stati dissipati. È pertanto possibile concludere che il progetto soddisfa le condizioni poste dall'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1540/98 ed è compatibile col mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto allo sviluppo di intensità del 31,25 %, al quale i Paesi Bassi intendono dare esecuzione a favore della Cina, per l'acquisto di una draga ad aspirazione presso il cantiere navale IHC, è compatibile con il mercato comune.

L'esecuzione di detto aiuto è di conseguenza autorizzata.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2001.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione